



Bruxelles, 20.5.2020  
COM(2020) 539 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Svezia**

**Relazione preparata conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul  
funzionamento dell'Unione europea**

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

## Svezia

### Relazione preparata conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

#### 1. INTRODUZIONE

Il 20 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. La clausola di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97 e all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 facilita il coordinamento delle politiche di bilancio in tempi di grave recessione economica. Nella sua comunicazione la Commissione ha condiviso con il Consiglio il suo parere secondo cui, data la grave recessione economica che si prevede a seguito della pandemia di Covid-19, le condizioni attuali consentono l'attivazione della clausola. Il 23 marzo 2020 i ministri delle finanze degli Stati membri hanno concordato con la valutazione della Commissione. L'attivazione della clausola di salvaguardia generale consente una deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Nell'ambito del braccio correttivo il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una traiettoria di bilancio riveduta. La clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita. Essa permette agli Stati membri di discostarsi dagli obblighi di bilancio che si applicherebbero normalmente, consentendo alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nell'ambito del patto.

Stando ai dati notificati dalle autorità svedesi il 31 marzo 2020 e successivamente convalidati da Eurostat<sup>1</sup> nel 2019 l'avanzo pubblico della Svezia ha raggiunto lo 0,5 % del PIL, mentre il debito pubblico lordo si è attestato al 35,1 % del PIL. Secondo il programma di convergenza 2020, la Svezia prevede un disavanzo del 3,8 % del PIL nel 2020, mentre il debito è previsto al 39,9 % del PIL.

Il disavanzo previsto per il 2020 fornisce *prima facie* elementi di prova dell'esistenza di un disavanzo eccessivo quale definito dal patto di stabilità e crescita.

Alla luce di quanto precede la Commissione ha pertanto preparato la presente relazione, che analizza la conformità della Svezia ai criteri relativi al disavanzo e al debito previsti dal trattato. Il criterio del debito può essere considerato soddisfatto, in quanto il rapporto debito pubblico/PIL nel 2019 è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. La relazione prende in esame tutti i fattori significativi e tiene nella dovuta considerazione il grave shock economico legato alla pandemia di Covid-19.

---

<sup>1</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294648/2-22042020-AP-EN.pdf/6c8f0ef4-6221-1094-fef7-a07764b0369f>

**Tabella 1. Disavanzo e debito pubblico (% del PIL)**

		2016	2017	2018	2019	2020 COM	2021 COM
Criterio del disavanzo	Saldo delle amministrazioni pubbliche	1,0	1,4	0,8	0,5	-5,6	-2,2
	Debito pubblico lordo	42,2	40,8	38,8	35,1	42,6	42,5

Fonte: Eurostat, previsioni di primavera 2020 della Commissione

## **2. CRITERIO DEL DISAVANZO**

Sulla base del programma di convergenza 2020, il disavanzo pubblico della Svezia nel 2020 raggiungerà il 3,8 % del PIL, risultando pertanto superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Il previsto superamento del valore di riferimento del trattato nel 2020 è eccezionale poiché è il risultato di una grave recessione economica. Tenuto conto dell'impatto della pandemia di Covid-19, le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettano nel 2020 una contrazione del PIL reale del 6,1 %.

Il previsto superamento del valore di riferimento del trattato sarebbe temporaneo secondo le previsioni di primavera 2020 della Commissione, che indicano un disavanzo pubblico inferiore al 3 % del PIL nel 2021. Tuttavia queste proiezioni sono caratterizzate da un grado di incertezza eccezionalmente elevato.

In sintesi, il disavanzo previsto per il 2020 è superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il previsto superamento è considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, mentre la natura del superamento è considerata temporanea allo stato attuale. L'analisi suggerisce pertanto che, *prima facie*, il criterio del disavanzo definito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è soddisfatto.

## **3. FATTORI SIGNIFICATIVI**

L'articolo 126, paragrafo 3, del trattato dispone che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepari una relazione. La relazione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro".

Questi fattori sono ulteriormente specificati all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, a norma del quale vanno tenuti nella debita considerazione anche "tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione".

Nella situazione attuale, un importante fattore supplementare da prendere in considerazione per il 2020 è l'impatto economico della pandemia di Covid-19, che ha un effetto molto significativo sulla situazione di bilancio e determina una notevole incertezza per quanto concerne le prospettive. La pandemia ha inoltre portato all'attivazione della clausola di salvaguardia generale.

### **3.1. Pandemia di Covid-19**

La pandemia di Covid-19 ha causato un grave shock economico con notevoli ripercussioni negative in tutta l'Unione europea. Le conseguenze per la crescita del PIL dipenderanno dalla durata sia della pandemia che delle misure adottate dalle autorità nazionali e a livello europeo e mondiale per rallentarne la diffusione, proteggere le capacità produttive e sostenere la domanda aggregata. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno adottando misure di bilancio per aumentare la capacità dei sistemi sanitari e sostenere le persone e i settori particolarmente colpiti. Sono state inoltre adottate importanti misure di sostegno alla liquidità e altre garanzie. Sulla base di informazioni più dettagliate, le autorità statistiche competenti devono esaminare se tali misure comportino un effetto immediato sul saldo delle amministrazioni pubbliche. Unitamente alla riduzione dell'attività economica, queste misure contribuiranno a un notevole incremento del disavanzo pubblico e delle posizioni debitorie.

### **3.2 Posizione economica a medio termine**

Nel 2019 la crescita economica ha raggiunto l'1,2 %, principalmente grazie ai risultati molto positivi delle esportazioni nette. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, le previsioni di primavera 2020 della Commissione indicano un calo del PIL della Svezia del 6,1 % nel 2020, che rispecchia l'interruzione dell'attività economica a seguito delle misure di contenimento e un crollo senza precedenti della domanda esterna. I consumi privati subiranno gli effetti dell'aumento della disoccupazione e della scarsa fiducia dei consumatori. Anche gli investimenti diminuiranno notevolmente nel 2020, con l'aumentare dell'incertezza e il previsto calo della domanda che sono suscettibili di incidere sui piani di investimento delle imprese. Tali prospettive sono caratterizzate da un grado eccezionale di incertezza per quanto riguarda la durata della pandemia e il suo impatto economico. Il netto calo del PIL è un fattore attenuante nella valutazione della conformità della Svezia al criterio del disavanzo nel 2020.

### **3.3 Posizione di bilancio a medio termine**

Sulla base dei dati di consuntivo e delle previsioni di primavera 2020 della Commissione, la Svezia ha superato il suo obiettivo di bilancio a medio termine nel 2019.

La Svezia ha adottato misure importanti per contenere la pandemia e sostenere l'economia. Il programma di convergenza stima l'incidenza sul bilancio di queste misure di sostegno diretto al 2,4 % del PIL nel 2020. Secondo il programma, il saldo delle amministrazioni pubbliche migliorerà, principalmente a seguito del ritiro di queste misure di sostegno una volta superata la crisi.

Alla luce del livello eccezionalmente elevato di incertezza sulle prospettive economiche a medio termine, anche le prospettive di bilancio sono caratterizzate da ampi margini di incertezza. Tale incertezza riguarda anche le proiezioni del costo delle misure di sostegno di bilancio per arginare la recessione.

### **3.4 Altri fattori addotti dallo Stato membro**

L'11 maggio 2020 le autorità svedesi hanno trasmesso una lettera che riportava i fattori significativi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97. L'analisi presentata nelle precedenti sezioni copre già sostanzialmente il fattore principale addotto dalle autorità

## **4. CONCLUSIONI**

Sulla base del programma di convergenza, nel 2020 il disavanzo pubblico della Svezia aumenterà attestandosi al 3,8 % del PIL, risultando pertanto superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il previsto superamento del valore di riferimento è considerato eccezionale e, allo stato attuale, temporaneo.

In conformità al trattato e al patto di stabilità e crescita, la presente relazione ha preso in esame anche i fattori significativi. Nel complesso, poiché il disavanzo previsto è ben al di sopra del 3 % del PIL e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, l'analisi suggerisce che il criterio del disavanzo ai fini del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/1997 non è soddisfatto.